



CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

(R.D.L. 28 agosto 1930 n°1345)

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris,3 – 14036 Moncalvo (AT)

Centralino: Tel.0141/911111- Servizio Clienti:848.580.108 – Fax 0141/911142 - e-mail: info@ccam.it – www.ccam.it

**REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI
APPALTI DI LAVORI,
DA ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA,
SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI,
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE**

*Con le modifiche sottoposte all’approvazione dell’Assemblea del 16/06/2016 e
successive del 01/08/2016*

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I | 4 |
| <i>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</i> | 4 |
| Art. 1 – Oggetto, finalità e principi | 4 |
| TITOLO II | 4 |
| SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 4 |
| Art. 2 – Nozione, finalità e struttura | 4 |
| Art. 3 – Formazione degli elenchi | 5 |
| Art. 4 – Durata degli elenchi | 5 |
| Art. 5 – Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione | 5 |
| Art. 6 – Requisiti generali per la qualificazione e loro documentazione | 6 |
| Art. 7 – Requisiti speciali per la qualificazione nella categoria di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c) relative agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e di manutenzione degli impianti di depurazione | 8 |
| Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda di qualificazione e relativa documentazione | 13 |
| Art. 9 – Valutazione della domanda ed esito del procedimento di qualificazione | 13 |
| Art. 10 – Validità della qualificazione | 14 |
| Art. 11 – Controlli | 15 |
| Art. 12 – Sospensione e cancellazione dagli elenchi | 15 |
| TITOLO III | 17 |
| AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE | 17 |
| <i>Capo I</i> | 17 |
| <i>Procedure di gara</i> | 17 |
| Art. 13 – Selezione dei soggetti qualificati | 17 |
| Art. 14 – Bando di gara | 18 |
| Art. 15 – Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara | 19 |
| Art. 16 – Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando di gara | 19 |
| Art. 17 – Procedura negoziata | 20 |
| Art. 18 – Ulteriore fase selettiva | 21 |
| Art. 19 – Accordi quadro | 21 |
| <i>Capo II</i> | 21 |
| <i>Norme comuni</i> | 21 |
| Art. 20 – Criteri di aggiudicazione | 21 |
| Art. 21 – Contenuto e modalità di presentazione dell’offerta | 22 |
| Art. 22 – Unica offerta | 22 |
| Art. 23 – Sedute di gara | 23 |
| Art. 24 – Commissione | 23 |
| Art. 25 – Verbale di gara | 23 |
| Art. 26 – Informazioni | 24 |
| TITOLO IV | 24 |
| DISPOSIZIONI SPECIALI | 24 |
| Art. 27 – Le garanzie nei contratti | 24 |
| Art. 28 – Spese contrattuali | 25 |
| Art. 29 – Le vicende del contratto d’appalto | 25 |
| Art. 30 – Subappalto e cessione del contratto | 26 |
| Art. 31 – Penali | 26 |
| Art. 32 – Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto | 26 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 33 – Contabilità dei lavori, collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni | 26 |
| Art. 34 – Trattamento dei dati | 27 |
| TITOLO V | 28 |
| LAVORI IN ECONOMIA..... | 28 |
| Art. 35 – Limiti di importo e divieto di frazionamento..... | 28 |
| Art. 36 – Tipologia degli interventi eseguibili in economia | 28 |
| Art. 37 – Modalità di esecuzione | 29 |
| Art. 38 – Responsabile del procedimento | 29 |
| Art. 39 – Lavori in economia diretta | 30 |
| Art. 40 – Affidamento ed esecuzione per cottimi | 30 |
| Art. 41 – Esecuzione con sistema misto..... | 31 |
| Art. 42 – Criteri di aggiudicazione degli affidamenti in economia..... | 31 |
| Art. 43 – Lavori d'urgenza..... | 31 |
| Art. 44 – Lavori di somma urgenza..... | 31 |
| Art. 45 – Forma dei contratti e garanzie..... | 32 |
| Art. 46 – Tenuta della contabilità e collaudo | 32 |
| TITOLO VI..... | 33 |
| NORME FINALI E TRANSITORIE | 33 |
| <i>Art. 47 – Norme finali e transitorie.....</i> | <i>33</i> |

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento, in conformità con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché delle successive norme del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza, disciplina il sistema di qualificazione per l'affidamento da parte del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (di seguito, Consorzio) degli appalti di lavori, prestatori del servizio di lettura dei contatori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (prima prevista dall'art. 215 del d.lgs. n. 163/06) finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico integrato e la sua perfetta funzionalità.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie relativi ai lavori di cui al precedente comma 1.

TITOLO II

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Art. 2 – Nozione, finalità e struttura

1. Il Consorzio si avvale di un sistema di qualificazione secondo il modello delineato dagli artt. 128 e 134 del d.lgs. 50/2016 (prima disciplinato dall'art. 232 del d.lgs. 163/06) al fine di formare elenchi di soggetti dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari cui affidare gli appalti di lavori, servizi di lettura dei contatori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie oggetto del presente Regolamento.

2. Il sistema di qualificazione è articolato in tre elenchi distinti per gli esecutori di lavori, per gli esecutori del servizio di lettura dei contatori e per i professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

3. L'elenco degli esecutori di lavori è articolato in tre categorie:

- a) interventi di nuova costruzione;
- b) interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti
- c) interventi di manutenzione degli impianti di depurazione

4. Per ciascuna categoria di lavori sono istituite due classi di importo:

- classe 1, per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
- classe 2, per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (prima prevista dall' art.215 del d.lgs. n. 163/06)

Art. 3 – Formazione degli elenchi

1. La procedura di formazione degli elenchi di cui [all'articolo 2, comma 2](#), del presente Regolamento è preceduta dalla affissione di un avviso all'albo pretorio del Comune dove ha sede il Consorzio. Il medesimo avviso verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio <http://www.ccam.it/> e sui siti informatici previsti dalle normative vigenti in materia.

Di tale avviso verrà data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nella sezione relativa ai bandi di gara. Il Consorzio potrà, altresì, prevedere la pubblicazione dell'avviso anche su uno o più quotidiani di rilevanza nazionale o locale.

2. Nell'avviso verranno indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

3. I criteri e le norme di qualificazione sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati ai medesimi operatori economici che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 4 – Durata degli elenchi

1. Il sistema di qualificazione ha validità triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla G.U.R.I.. Durante tale periodo qualsiasi soggetto di cui al successivo [art. 5](#) potrà presentare domanda di qualificazione secondo le modalità indicate [dall'art. 8](#).

2. Alla scadenza del triennio gli elenchi dei soggetti qualificati si intenderanno decaduti, salvo che il Consorzio non proceda al loro rinnovo, tramite pubblicazione, nelle forme di cui [all'art. 3](#), nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del sistema, di avviso relativo al rinnovo del sistema di qualificazione. In tal caso, i soggetti già qualificati che intendano continuare ad essere inseriti negli elenchi ne fanno specifica richiesta, attestando la permanenza dei requisiti di qualificazione, nonché aggiornandoli, ove necessario.

Art. 5 – Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione

1. Possono presentare domanda di qualificazione per l'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie i soggetti indicati dall'art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del d.lgs. 50/2016 (prima indicati dall'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del d.lgs. n. 163/06), e per l'elenco degli esecutori di lavori e per il servizio di lettura dei contatori i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (già art. 34, del d.lgs. n. 163/06).

2. Non sono consentite le domande di qualificazione per uno stesso elenco o, all'interno dell'elenco degli esecutori di lavori, per la stessa categoria e classe di importo, di un candidato come singolo e come componente di un soggetto riunito. In tali casi, l'inammissibilità riguarda le domande di tutti i soggetti così coinvolti. Gli esecutori di lavori possono presentare domanda di qualificazione sia a titolo individuale sia come componenti di un soggetto riunito ma, in tale secondo caso, solo

per l'inserimento nella classe di importo superiore. Non è consentito ad alcun soggetto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti riuniti. Qualora un soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi con soggetti non presenti nell'elenco dovrà inoltrare una nuova domanda di qualificazione. Qualora più soggetti qualificati come singoli intendano riunirsi ne danno comunicazione al Consorzio che provvederà a qualificare il nuovo soggetto riunito, con contemporanea decadenza delle qualificazioni dei soggetti singoli.

3. In sede di presentazione dell'offerta per la singola gara, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro o i consorzi di imprese artigiane devono dichiarare alternativamente se intendano eseguire in proprio i lavori oggetto della gara, ovvero per conto di quali imprese consorziate concorrono.

Art. 6 – Requisiti generali per la qualificazione e loro documentazione

1. Al momento della presentazione della domanda di qualificazione, i soggetti di cui [all'art. 5](#) del presente Regolamento devono possedere adeguate capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché non trovarsi in una delle condizioni disciplinate dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016, rubricato "motivi di esclusione" (e dunque possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006).

2. Il possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel comma precedente è documentato mediante la compilazione di dichiarazione sostitutiva (di cui all'allegato "A" al presente Regolamento), rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, attestante il possesso dei requisiti stessi.

3. Nel caso di soggetti riuniti, la dichiarazione di cui al precedente comma deve essere riferita a ciascun soggetto partecipante alla riunione.

4. Gli esecutori di lavori devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria attraverso la presentazione di uno o più dei seguenti documenti:

- idonee dichiarazioni bancarie;
- bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
- dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo concernente i lavori relativi al sistema idrico integrato eseguiti nell'ultimo quinquennio;

5. Per gli esecutori di lavori, ai soli fini dell'inserimento nella classe 2, relativa ai lavori di importo superiore a €150.000,00 e fino ad un importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (prima prevista dall'art.215 del d.lgs. n. 163/06), è necessario possedere le seguenti qualifiche:

- possesso di qualificazione, in corso di validità, rilasciata dalla Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 207/2010 e/o, comunque, valida ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016 e dei successivi regolamenti attuativi.
- Certificazione di Qualità (solo dalla terza classifica in poi)

6. Per gli esecutori di lavori, ai soli fini dell'inserimento nella categoria di cui alla lett. c) del comma 3 del precedente articolo 2, relativa agli esecutori di interventi di manutenzione degli impianti di depurazione, è necessario altresì dimostrare la specifica capacità tecnica attraverso l'elencazione dei lavori di tale tipo effettuati nel

quiquennio antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione, corredata dalla dichiarazione dei Soggetti Committenti attestante la natura, l'importo, la durata ed il buon esito dei lavori.

7. Se il soggetto non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste al precedente comma 4, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Consorzio.

8. In difetto del possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consorzio si riserva di ammettere il soggetto se, con valutazione insindacabile, ne consideri appropriato il metodo di lavoro e la capacità di organizzazione del cantiere, da accertarsi mediante controlli e sopralluoghi presso i cantieri dove il soggetto svolge la propria attività.

9. La capacità tecnica degli esecutori di lavori e dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie, è dimostrata attraverso i seguenti documenti:

- l'elenco dei principali incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie negli ultimi tre anni relativi al sistema idrico integrato con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei progetti, ovvero l'elenco dei lavori relativi al sistema idrico integrato eseguiti nell'ultimo quinquennio, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari. Se trattasi di lavori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di lavori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie a favore di privati, essi sono provati da loro dichiarazioni o, in mancanza, dallo stesso soggetto, anche mediante la presentazione delle fatture emesse all'esito dei pagamenti ricevuti per tali lavori o incarichi.
- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al soggetto e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- la descrizione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché la descrizione delle attrezzature tecniche, dei mezzi, dei materiali, degli impianti e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, che devono essere, comunque, adeguati rispetto all'elenco, la categoria e la classe, per i quali si chiede la qualificazione;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, suddiviso per qualifica;
- l'indicazione dei profili professionali di cui dispone il soggetto, e, in particolare, dei titoli di studio e professionali di coloro che assumono la direzione tecnica dei lavori o della progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

10. I soggetti che intendono presentare domanda di qualificazione per l'affidamento del servizio di lettura dei contatori dovranno produrre la documentazione di seguito elencata per dimostrare la capacità economico-finanziaria e tecnica della propria Azienda e specificatamente:

- idonee dichiarazioni bancarie o estratti dei bilanci dell'impresa o dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa dell'ultimo quinquennio;

- elenco dei principali servizi di rilevazione eseguiti nell'ultimo quinquennio, che dovrà specificare l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari. Essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi o, in mancanza, dallo stesso soggetto, anche mediante la presentazione delle fatture emesse all'esito dei pagamenti ricevuti per i servizi forniti.
- la descrizione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché la descrizione delle attrezzature tecniche, dei mezzi, dei materiali, degli impianti e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, che devono essere, comunque, adeguati rispetto all'elenco per il quale si chiede la qualificazione;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, suddiviso per qualifica.

Devono inoltre essere allegate le seguenti dichiarazioni:

- di garantire una reperibilità dalle ore 7.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì compreso con almeno n° 2 (due) telefoni mobili, con n° 1 fax una reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dovrà inoltre avere un indirizzo di posta elettronica dove ricevere ed inviare informazioni informatiche;
- di nominare per iscritto un Referente a cui fare riferimento nello svolgimento dell'attività;
- un elenco del parco mezzi completo di copia delle carte di circolazione;
- un elenco dei terminali per la rilevazione con specificazione del tipo, modello, ecc. e le caratteristiche del sistema informatico installato,
- un elenco personale addetto (quantità e qualifica) da impegnare nel servizio.

11. Stante l'importanza che il servizio di lettura dei contatori riveste nella gestione del servizio idrico integrato, viene stabilito che la conferma della qualificazione del concorrente avverrà a seguito di una prova pratica di letture eseguite su un campione di uno o più Comuni gestiti dal Consorzio.

Qualora il concorrente abbia già svolto identico servizio per conto del Consorzio, con giudizio positivo, la prova di cui sopra si intende già assolta.

12. Tutti i documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi previsti dal presente articolo, nonché dal successivo [art. 7](#), devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 7 – Requisiti speciali per la qualificazione nella categoria di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e c) relative agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e di manutenzione degli impianti di depurazione

7.1 Lavori di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti

7.1.1. I principali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sulle reti idriche e fognarie, in forma esemplificativa ma non esaustiva, consistono in:

A) MANUTENZIONE POZZETTI, CAMERE ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE
con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- prosciugamento acqua, asportazione limo e detriti e loro trasporto alla discarica o smaltimento;
- rifacimento dei premistoppa, sostituzione di saracinesche, idranti, cambio o smontaggio contatori ed apparecchi idraulici in genere;
- modifica del piano di posa di appoggio dei chiusini di accesso e di manovra e/o sostituzione degli stessi;
- rifacimento di parti murarie ed altre opere accessorie;
- ripristino (provvisorio e definitivo) pavimentazione stradale eventualmente manomessa.

B) POSA DI BREVI TRATTI DI CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E/O INTERVENTI DI SOSTITUZIONE con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- permessi per interruzione/deviazione traffico veicolare con installazione impianto semaforico;
- taglio, demolizione e rimozione della pavimentazione stradale di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature
- scavo e trasporto terra alla discarica
- approvvigionamento inerti
- posa di condotta e relativi allacciamenti
- costruzione opere murarie connesse
- rinterro e costipamento con materiali idonei di nuovo apporto
- ripristino provvisorio e sorveglianza scavo colmato fino alla realizzazione del ripristino definitivo.
- taglio, rimozione, movimentazione, stoccaggio e smaltimento materiali contenenti cemento-amianto

C) MANUTENZIONE POMPE, MOTORI, SERBATOI con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- smontaggio dalle sedi di motori orizzontali, controlli dell'impianto elettrico ed idraulico e rimontaggio,
- smontaggio di pompe verticali con estrazione dai pozzi con l'uso di idonee apparecchiature e rimontaggio,
- smontaggio di apparecchiature di misura e rimontaggio,
- rifacimento di intonaci interni ed impermeabilizzazione esterne dei serbatoi interrati,
- manutenzione delle porte di accesso ai serbatoi, delle finestrate delle avancamere, ecc.
- manutenzione dei gruppi di manovra all'interno delle teste pozzo e delle avancamere dei serbatoi

7.1.2. In considerazione di quanto sopra specificato, i soggetti che presentano la domanda di qualificazione nella categoria di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) relativa agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e degli impianti di depurazione devono dimostrare, a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità di attrezzature, di personale e di qualifiche per il taglio, la rimozione, la movimentazione e lo smaltimento dei materiali contenenti cemento amianto, nonché per garantire la reperibilità, secondo modalità minime di seguito indicate:

I) ELENCO ATTREZZATURE:

- escavatori gommati e cingolati di potenze variabili per manutenzioni anche nelle vie centrali e nelle strade di ridotta larghezza
- autocarri di diversa portata, per trasporti segnaletica, attrezzatura varia, saldatrice, compressore, ecc. e per trasporti dei tubi, pozzi prefabbricati, materiali di risulta, forniture di inerti, ecc.

- motosaldatrici.
- Attrezzature per il compattamento degli scavi, taglia asfalti o fresa
- pompe per il pescaggio e smaltimento delle acque presenti negli scavi durante le riparazioni delle perdite
- motocompressori
- gruppi elettrogeni silenziati
- Segnaletica stradale
- Impianto di illuminazione da impiegare durante i lavori di riparazione eseguiti nelle ore notturne
- Dispositivi di protezione individuali (DPI)
- Un magazzino ubicato nella zona di manutenzione coperta dall'appalto o fuori da esso, purché ad una distanza congrua dal confine della zona stessa, in modo da garantire il pronto intervento entro 2 ore dalla chiamata con mezzi e personale. Tale magazzino dovrà essere costantemente fornito dei materiali idonei e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione tempestiva dei lavori ordinati in tutti i giorni della settimana e per tutta la durata dell'appalto.

II) ELENCO PERSONALE:

- n° 2 saldatori patentati (1 per saldature elettriche e 1 su PEAD)
- n° 2 operai specializzati (idraulici)
- n° 2 escavatoristi
- n° 2 autisti con patente C.

III) QUALIFICHE PER TAGLIO, RIMOZIONE, MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO

L'attuale rete acquedottistica gestita dal Consorzio comprende tratte di condotte in cemento-amianto per uno sviluppo di circa 1.000 Km. ed in relazione a tale situazione sono prevedibili interventi di pronto intervento giornalieri su tali condotte.

Durante gli interventi di manutenzione dette condotte, qualora incontrate, dovranno essere rimosse, movimentate e smaltite (per manutenzioni d'urgenza e per sostituzioni di brevi tratte).

Pertanto l'impresa che intende qualificarsi dovrà:

1) possedere i requisiti previsti dall'art. 212 del D.lgs 152/2006 per intervenire sui manufatti contenenti cemento- amianto, come previsto dall'art. 256 del D.lgs 81/2008.

2) dimostrare la disponibilità di un deposito temporaneo e/o preliminare per lo stoccaggio dei materiali contenenti cemento-amianto regolarmente autorizzato, situato entro una distanza di Km. 300 dal Comune in cui ha sede il Consorzio.

I soggetti qualificati che saranno invitati a partecipare alle procedure di affidamento dovranno produrre prima della consegna dei lavori, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, apposito Piano di Lavoro ai sensi d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. approvato dagli S.P.R.E.S.A.L. competenti. Pertanto la mancata presentazione del suddetto Piano di Lavoro comporterà la revoca dell'aggiudicazione, senza alcun onere diretto od indiretto per il Consorzio.

In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi di pronto intervento si opera su condotte di cemento amianto, al fine di garantire le tempistiche previste dalla "Carta del Servizio" ed evitare ritardi pregiudizievoli per la continuità del servizio, le stesse prescrizioni si applicano anche alle imprese costituite in ATI orizzontale, per cui tutte le imprese dovranno possedere i requisiti sopra richiesti, inoltre in tale caso ogni impresa costituente l'ATI dovrà presentare un proprio piano di lavoro come previsto dall'art. 256 del D.lgs 81/2008 agli SPRESAL competenti.

IV) GARANZIA DI REPERIBILITA'

Ai fini dell'affidamento dei lavori indicati al punto 7.1 del presente articolo è richiesta la prestazione di un servizio di reperibilità e/o di pronto intervento, entro 2 ore dalla chiamata, a rotazione settimanale, estesa dalle 8.00 del lunedì sino alle ore 8.00 del lunedì successivo e per tutto il periodo dell'appalto compresi i periodi di ferie e festività settimanali ed infrasettimanali. Pertanto, l'affidatario deve garantire la disponibilità minima di:

n°2 squadre composte ognuna da:

- n° 1 responsabile (può seguire anche le 2 squadre contemporaneamente)
- n° 1 saldatore (per saldature elettriche) con autocarro attrezzato
- n° 1 persona autonoma anche nell'eseguire lavori di idraulica e fontaniere
- n° 1 escavatore (idoneo agli scavi fino a 6 mc)
- n° 1 autocarro con portata utile 120 q.li
- n° 1 gruppo elettrogeno con adeguato parco luci ed eventuali impianti semaforici

in ognuna delle squadre dovrà sempre essere presente personale abilitato ad intervenire sulle condotte contenenti cemento amianto.

7.1.3. I requisiti di cui ai punti I) e II) del precedente punto 7.1.2 sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000. Per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto III) del precedente punto 7.1.2, il soggetto dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. Per la dimostrazione del requisito di cui al punto IV) del precedente punto 7.1.2, il soggetto dovrà dichiarare, contestualmente alla presentazione di domanda per la qualificazione, la disponibilità e la capacità a garantire la reperibilità secondo le modalità richieste.

7.2 Lavori per la manutenzione degli impianti di depurazione esistenti

7.2.1 I principali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli impianti di depurazione, in forma esemplificativa ma non esaustiva, consistono in:

- Fornitura e posa in opera di materiali (edili-elettrici-meccanici) e apparecchiature (elettriche e/o meccaniche) attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli "Impianti di depurazione" e delle "Stazioni di sollevamento di fognatura"
- Esecuzione di tutte le opere elettriche e meccaniche. Tali interventi, da eseguirsi nell'ambito di una manutenzione programmata o con carattere di urgenza in pronto intervento, consistono in:
 1. Asportazione, smaltimento e sostituzione materiale filtrante percolatori;
 2. Posa di grigliato di supporto materiale filtrante per percolatori
 3. Sostituzione diffusori aria in vasche di ossidazione;
 4. Riparazione o sostituzione distributori statici e/o meccanici liquami percolatori;
 5. Riparazione o sostituzione canalette di scarico sedimentatori;
 6. Sostituzione tubazioni di adduzione o scarico vasche;

7. Sostituzione tubazioni per l'erogazione dell'aria in vasca di ossidazione comprese opere accessorie;
 8. Riparazione o sostituzione setti in acciaio interni alle vasche;
 9. Sostituzione cuscinetti, corone dentate, catene, motori elettrici, riduttori e altri componenti dei biorulli;
 10. Sostituzione valvole, paratoie o saracinesche;
 11. Riparazione o sostituzione di griglie manuali o meccaniche;
 12. Sostituzione elettropompe sommerse;
 13. Esecuzione di carpenterie metalliche quali passerelle, scale, chiusini e grigliati;
 14. Realizzazione nuovi quadri elettrici o sostituzione componenti in avaria;
 15. Posa di cavidotti o canalette metalliche portacavi;
 16. Sostituzione o posa di componenti elettrici o cavi;
- Esecuzione di tutte le opere edili. Tali interventi, da eseguirsi nell'ambito di una manutenzione programmata o con carattere di urgenza in pronto intervento, consistono in:
 17. Posa in opera di recinzione metallica;
 18. Posa in opera di camera interrata prefabbricata in cls;
 19. Realizzazione di opere murarie e di pavimentazione;
 20. Scavi, rinterri e movimentazione terra.

7.2.2 I soggetti che presentano la domanda di qualificazione nella categoria di cui al punto 7.2 relativa agli interventi di manutenzione degli impianti di depurazione devono dimostrare, a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità, di personale nonché garantire la reperibilità, secondo modalità minime di seguito indicate:

I) ELENCO PERSONALE:

- n° 1 saldatori patentato (per saldature su PEAD)
- n° 1 elettricista
- n° 1 idraulico

le suddette competenze possono essere in capo anche ad una sola persona ma la ditta dovrà comunque garantire personale in numero adeguato a svolgere le attività di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza.

II) GARANZIA DI REPERIBILITA'

Ai fini dell'affidamento dei lavori indicati al comma 7.2 è richiesto un servizio di Reperibilità prestato dall'Appaltatore consiste nell'assicurare la disponibilità di personale e mezzi operativi fuori dal normale orario di lavoro, come sotto specificato:

- Giorni feriali – dalle ore 17:00 alle ore 8:00 del giorno successivo
- Giorni festivi e sabato – dalle ore 0:00 alle ore 24:00
- giorno successivo al festivo – dalle ore 24:00 alle ore 8:00

In tali fasce orarie l'Impresa dovrà garantire i tempi di intervento definiti per il Pronto Intervento dichiarati in sede di offerta.

7.2.3 I requisiti di cui ai punti I) e II) del precedente punto 7.2.2 sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000. In sede di verifica di gara, prima dell'aggiudicazione definitiva, i requisiti di cui al punto 7.2.2.I dovranno essere dimostrati mediante test pratico, che sarà condizione per la conferma dell'aggiudicazione (sia per idraulico che per elettricista).

Per la qualificazione relativa agli interventi di manutenzione degli impianti di depurazione sarà necessario produrre, oltre alla documentazione presentata per l'iscrizione agli interventi di nuova costruzione, l'elencazione dei lavori di tale tipo effettuati nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione, corredata dalla dichiarazione degli Soggetti Committenti attestante la natura, l'importo, la durata ed il buon esito dei lavori.

7.3 I lavori di cui ai punti 7.1 e 7.2 comprendono, marginalmente, interventi nei luoghi confinati di cui al DPR 177/2011, "*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*". I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno indicare nell'allegato "A" alternativamente o di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del citato DPR o l'intenzione di subappaltare tali lavorazioni, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art.2 del suddetto DPR 177/2011.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda di qualificazione e relativa documentazione

1. I soggetti di cui [all'art.5](#) interessati alla qualificazione devono presentare al Consorzio apposita domanda, specificando l'elenco e, se esecutori di lavori, la categoria con relativa classe di importo, nel quale chiedono di essere qualificati. E' possibile presentare la domanda di qualificazione anche per più categorie di lavori, qualora il soggetto abbia i requisiti per la qualificazione in ciascuna di esse.

2. La domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. [6](#) e [7](#), dovrà essere indirizzata a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Consorzio oppure ivi consegnata a mano o a mezzo corriere o con posta elettronica certificata.

Art. 9 – Valutazione della domanda ed esito del procedimento di qualificazione

1. Il Consorzio provvede all'esame delle domande pervenute secondo l'ordine progressivo con cui le stesse sono state registrate dall'Ufficio protocollo.

2. Il Consorzio, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, verifica la completezza della documentazione e la presenza dei requisiti di ordine generale e speciale e comunica per iscritto l'esito del procedimento. Ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente i motivi della proroga, stabilendo un termine massimo entro

cui si pronuncerà definitivamente. In ogni caso, tale termine non potrà eccedere i 180 giorni dalla ricezione della domanda.

3. Qualora la documentazione presentata non sia completa o non sia chiara ovvero il possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento non sia provato, il Consorzio invita il richiedente a regolarizzare la propria domanda o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In tal caso il Consorzio indica il termine entro il quale il richiedente deve provvedere ed il successivo termine nel quale il procedimento di qualificazione verrà concluso.

4. Sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, il Consorzio effettua idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni medesime, nonché, anche a campione, ove lo ritenga opportuno.

5. Il Consorzio rigetta le domande che risultino incomplete nonché le domande dei soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per le quali il richiedente non abbia tempestivamente provveduto alla loro regolarizzazione ai sensi del precedente comma 3. La reiezione è comunicata all'interessato per iscritto, con contestuale indicazione della motivazione, nei termini indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo. Essa non preclude, comunque, la possibilità di presentare una nuova richiesta di qualificazione, quando essa sia corredata dalla documentazione completa o quando il soggetto sia venuto successivamente in possesso dei requisiti.

6. In presenza di documentazione completa e di requisiti conformi a quanto richiesto dal Regolamento, il Consorzio attribuisce la qualificazione, specificando le categorie di lavori e le relative classi di importo per le quali il soggetto sia risultato qualificato.

7. Le attività previste dal presente articolo sono svolte, di norma, dal Responsabile dei contratti del Consorzio, salvo che lo stesso ritenga di delegarle a una o più persone interne al Consorzio.

8. Le funzioni di Responsabile dei contratti del Consorzio, e quelle ad esse connesse, sono attribuite ad un Procuratore nominato dal Consiglio d'Amministrazione o al Responsabile dei Contratti del medesimo Consorzio.

Art. 10 – Validità della qualificazione

1. La validità della qualificazione è legata a quella degli elenchi e, quindi, cessa contestualmente alla cessazione degli elenchi, salvo le ipotesi previste [dall'art. 12](#) del presente Regolamento.

2. Nell'ambito di vigenza della qualificazione, i soggetti qualificati devono, a pena di sospensione della qualificazione, segnalare tempestivamente al Consorzio tutte le modifiche riguardanti la propria struttura sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (nella tipologia di prestazioni, struttura societaria e/o organizzativa, ecc.) intervenute dopo la qualificazione. In particolare dovrà essere segnalata l'acquisizione della qualificazione per i lavori nei luoghi confinanti di cui al D.P.R. 177/2011.

Art. 11 – Controlli

1. Il Consorzio effettuerà controlli sulla autenticità della documentazione e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti qualificati, anche attraverso sopralluoghi presso la sede dei soggetti qualificati.
2. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, ai soggetti qualificati, l'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e/o la richiesta di ulteriori documenti non indicati nel presente Regolamento.
3. In ogni caso, il Consorzio procederà, nei confronti dei soggetti che risulteranno aggiudicatari delle singole gare, alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione, richiedendo agli stessi i documenti comprovanti detti requisiti.
4. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui cantieri dei soggetti qualificati, al fine di accertare quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda di qualificazione.

Art. 12 – Sospensione e cancellazione dagli elenchi

1. La qualificazione è sospesa qualora:
 - a) il Consorzio venga a conoscenza che nei confronti del soggetto qualificato siano in corso procedure, debitamente accertate, di fallimento, di liquidazione, di cessazione o sospensione di attività, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, ai sensi della legislazione italiana o dello stato di provenienza;
 - b) vi sia un contenzioso giudiziale in atto tra il Consorzio ed il soggetto qualificato;
 - c) il soggetto qualificato ometta di far pervenire al Consorzio le comunicazioni di cui al comma 2 [dell'art. 10](#) del presente Regolamento.
2. Il Consorzio comunica all'interessato il verificarsi della causa di sospensione, invitandolo a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'interessato non provveda ovvero, all'esito dei chiarimenti, risulti comunque accertata la sussistenza della causa di sospensione, il Consorzio dispone la sospensione della qualificazione per l'intero periodo di durata della relativa causa. Il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato, il quale potrà chiederne la revoca dando prova al Consorzio del successivo venir meno della causa di sospensione.
3. Il Consorzio dispone la cancellazione di un soggetto qualificato dagli elenchi quando, anche a seguito dei controlli effettuati successivamente alla qualificazione o in occasione dell'aggiudicazione di un contratto, accerta che esso non posseda ovvero abbia perduto uno o più dei requisiti generali o speciali richiesti dal Regolamento, nonché quando ricorrano le seguenti circostanze:
 - a) non accettazione da parte del Consorzio di precedenti lavori eseguiti dal soggetto qualificato in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti;
 - b) malafede, grave negligenza o gravi errori nell'esecuzione del contratto, accertati con qualsiasi mezzo di prova dal Consorzio e formalmente contestati

- al soggetto qualificato;
- c) risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del soggetto qualificato;
 - d) mancata risposta del soggetto qualificato, per tre volte consecutive, alla richiesta di offerta del Consorzio.

4. Il Consorzio comunica all'interessato il verificarsi della causa di cancellazione in cui lo stesso è incorso, invitandolo a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'interessato non provveda ovvero, all'esito dei chiarimenti, risulti comunque accertata la sussistenza della causa di cancellazione, il Consorzio dispone la cancellazione. Il provvedimento di cancellazione, adeguatamente motivato è comunicato all'interessato.

5. Il soggetto qualificato può richiedere in ogni momento la cancellazione dagli elenchi.

6. Il soggetto qualificato sospeso o cancellato dagli elenchi non può essere invitato alle gare effettuate in applicazione del sistema di qualificazione. Non può, inoltre, partecipare a quelle indette con apposito bando di gara di cui [all'art. 14](#), salvo che il soggetto, cancellato dagli elenchi in quanto privo dei requisiti generali di cui all'art. 6, e di quelli speciali di cui all'art. 7, sia successivamente venuto in possesso dei suddetti requisiti. Qualora la cancellazione intervenga nel corso di una gara indetta in applicazione del sistema di qualificazione o con apposito bando di gara, il soggetto incorrerà nella esclusione dalla singola gara, nella revoca di eventuali aggiudicazioni o nella risoluzione del contratto stipulato con il Consorzio.

TITOLO III

AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE

Capo I Procedure di gara

Art. 13 – Selezione dei soggetti qualificati

1. Il Consorzio, quando intende affidare gli appalti avvalendosi degli elenchi disciplinati dal precedente Titolo, invita direttamente i soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione di un bando, mediante lettera di invito.

2. Il Consorzio provvede ad inviare l'invito a presentare l'offerta ad almeno tre soggetti qualificati nell'elenco dei professionisti ovvero nell'elenco dei prestatori del servizio di lettura dei contatori ovvero nella categoria e nella classe di importo dell'elenco degli esecutori di lavori relative alla singola procedura di affidamento, sempre che nell'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie ovvero nell'elenco dei prestatori del servizio di lettura dei contatori ovvero nella categoria e nella classe di importo dell'elenco degli esecutori di lavori siano presenti soggetti qualificati in tale numero.

3. I soggetti qualificati da invitare verranno scelti secondo criteri di rotazione, con preferenza per quelli che hanno dimostrato particolare affidabilità sotto il profilo tecnico – qualitativo in precedenti rapporti con il Consorzio, salvo il caso in cui, per gli appalti di lavori, le caratteristiche costruttive delle opere da appaltare impongano, nell'invitare i soggetti qualificati, di tenere conto della tipologia di lavori da questi effettivamente eseguiti nell'ultimo quinquennio e specificatamente elencati e documentati nella domanda di qualificazione. Per gli appalti di lavori di valore superiore a €150.000,00 il Consorzio, ove lo ritenga opportuno, nell'invitare i soggetti qualificati, terrà conto del rapporto tra l'entità dei lavori ed il certificato SOA presentato in sede di qualificazione.

4. La lettera di invito, accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, indica:

- a) oggetto e importo dell'appalto con relativo riferimento al sistema di qualificazione;
- b) numero di fax e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti ulteriori documenti o informazioni e termine per la presentazione di tale richiesta, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti;
- c) termine per la ricezione delle offerte, indirizzo al quale devono essere inviate;
- d) indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati all'offerta;
- e) importo e modalità di versamento della cauzione di cui [all'art. 27](#) del presente Regolamento;
- f) criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- g) ogni altra condizione che il Consorzio riterrà necessaria per la partecipazione all'appalto.

5. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nei casi in cui l'urgenza renda inidoneo tale termine, il Consorzio può stabilire un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. In tali casi, il Consorzio specifica nella lettera di invito le ragioni di urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini.

6. La successiva procedura di gara si svolge secondo le modalità di cui al capo II del presente titolo.

Art. 14 – Bando di gara

1. Il Consorzio, quando nell'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie, ovvero nell'elenco dei prestatori del servizio di lettura dei contatori ovvero nella categoria e nella classe di importo dell'elenco degli esecutori di lavori di cui al Titolo Secondo del presente Regolamento sia qualificato un numero di soggetti inferiore a tre ovvero quando le peculiarità dell'appalto da aggiudicare lo consiglino, può pubblicare un bando di gara per l'aggiudicazione di un singolo appalto di lavori o incarico di progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

2. Il bando di gara viene pubblicato con le forme e le modalità previste [dall'art. 3](#) del Regolamento. Il Consorzio, ove lo ritenga opportuno in considerazione dell'importanza e dell'entità dell'appalto da aggiudicare, invia anche un avviso indicativo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.). Per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie di lieve entità, il Consorzio, ove lo ritenga opportuno, dispone la pubblicazione del bando soltanto sul sito internet del Consorzio <http://www.ccam.it>, unitamente all'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune dove ha sede il Consorzio.

3. Il bando di gara indica:

- a) se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata;
- b) natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera da progettare e realizzare;
- c) luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna del progetto;
- d) requisiti morali e requisiti minimi di carattere economico e tecnico che i concorrenti devono possedere;
- e) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione, indirizzo cui devono essere inviate;
- f) termine di inizio e fine per la realizzazione dei lavori nonché eventuale durata, termine per la consegna del progetto;
- g) criteri in base ai quali verrà aggiudicato l'appalto;
- h) eventuale possibilità di apportare varianti. In tal caso il capitolato d'onere precisa i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.
- i) cauzioni e garanzie richieste;
- j) nel caso delle procedure aperte:

- indirizzo, numero di telefono e di fax e eventualmente indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
 - in via eventuale, termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti;
 - persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 - data, ora e luogo di tale apertura;
- k) ogni altra condizione particolare cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

Art. 15 – Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara

1. Per procedura aperta si intende quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta.
2. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari potranno essere visionati e richiesti presso la sede del Consorzio.
4. Salvo diversa indicazione nel bando di gara, l'aggiudicazione dell'appalto avviene sulla base del criterio del prezzo più basso di cui [all'art. 20, comma 1, lett. a\)](#), del presente Regolamento.
5. La gara è esperita in luogo aperto al pubblico, previamente indicato nel bando di gara, ed è presieduta dal Responsabile dei Contratti o da un suo delegato ovvero, qualora l'aggiudicazione dell'appalto avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui [all'art. 20, comma 1, lett. b\)](#), del presente Regolamento, da una commissione nominata ai sensi [dell'art. 24](#).

Art. 16 – Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando di gara

1. Per procedura ristretta si intende quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal Consorzio.
2. Nella procedura ristretta previa pubblicazione del bando, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Il Consorzio invita simultaneamente e per iscritto i candidati che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. L'elenco delle imprese o dei professionisti da invitare e la relativa lettera d'invito sono approvate dal Responsabile dei Contratti. Della non ammissione alla gara è data comunicazione all'interessato per iscritto, con indicazione dei motivi.
3. La lettera di invito, accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, indica:
 - a) oggetto e importo dell'appalto con relativo riferimento al bando di gara;

- b) numero di fax e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti ulteriori documenti o informazioni e termine per la presentazione di tale richiesta, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti;
- c) termine per la ricezione delle offerte, indirizzo al quale devono essere inviate;
- d) indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati all'offerta;
- e) importo e modalità di versamento della cauzione di cui all'art. 27 del presente Regolamento;
- f) criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- g) ogni altra condizione che il Consorzio riterrà necessaria per la partecipazione all'appalto.

4. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

5. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 2 e 4, il Consorzio può stabilire:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

In tali casi, il Consorzio specifica nel bando di gara le ragioni di urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini.

6. Ove il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), del presente Regolamento, la fase successiva può essere demandata ad un'apposita commissione ai sensi del successivo [art. 24](#).

Art. 17 – Procedura negoziata

1. Per procedura negoziata si intende quella in cui il Consorzio consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

2. Il Consorzio può aggiudicare gli appalti disciplinati dal presente Regolamento mediante procedura negoziata senza previa spedizione della lettera di invito ai soggetti qualificati o senza previa pubblicazione di un bando nelle seguenti fattispecie:

- a) qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, anche in applicazione del sistema di qualificazione, non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o sia stata presentata un'unica offerta, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto [dall'art. 22](#), purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) nonché negli altri casi previsti dall'art. 125 del d.lgs. 50/2016 (già art. 221 del D.lgs.163/2006).

3. Nelle ipotesi previste dal comma precedente, è fatta salva la facoltà del Consorzio di negoziare anche con soggetti non qualificati negli elenchi di cui al Titolo Secondo del presente Regolamento.

Art. 18 – Ulteriore fase selettiva

1. Il Consorzio può riservarsi la facoltà di procedere ad una ulteriore fase selettiva qualora ritenesse che l'offerta individuata come migliore al termine della gara sia ancora migliorabile.
2. La lettera di invito e il bando di gara indicano se il Consorzio si riserva tale facoltà.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. [20, comma 1, lett. a\)](#) del presente Regolamento, l'offerta individuata come migliore all'esito della gara viene posta a base dell'ulteriore fase selettiva, da svolgersi secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo, aperta a tutti i soggetti che hanno presentato nella medesima gara le offerte giudicate ammissibili.
4. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui [all'art. 20, comma 1, lett. b\)](#) del presente Regolamento, il Consorzio avvia l'ulteriore fase selettiva, da svolgersi mediante procedura negoziata, tra i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte all'esito della gara.
5. Resta fermo quanto disposto [dall'art. 17, comma 2, lett. b\)](#) del presente Regolamento.

Art. 19 – Accordi quadro

1. L'appalto, sia nell'ipotesi in cui il Consorzio si avvalga del sistema di qualificazione sia in quella in cui pubblichi un bando di gara, può avere ad oggetto un accordo quadro nel rispetto di quanto previsto dall'art .54 del d.lgs. 50/2016 (già art. 222 del D.lgs.163/2006).

Capo II Norme comuni

Art. 20 – Criteri di aggiudicazione

1. Gli appalti di cui al presente regolamento sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
 - a) unicamente al prezzo più basso;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il termine di consegna o esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico.
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), il Consorzio menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui

si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.

3. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando di gara o il capitolato d'oneri può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

4. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Consorzio può, se lo ritiene opportuno, chiedere per iscritto le giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell'offerta. Nel caso le giustificazioni non fossero ritenute pertinenti, il Consorzio ne può disporre l'esclusione.

5. Sono considerate offerte anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di 10 punti percentuali la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

Art. 21 – Contenuto e modalità di presentazione dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel bando, nel capitolato d'oneri e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per il Consorzio.

3. Le offerte devono essere redatte unicamente in lingua italiana, in competente bollo, sono presentate per iscritto ed inviate a mezzo posta presso l'indirizzo indicato nel bando, nel capitolato d'oneri o nella lettera di invito oppure ivi consegnate a mano o a mezzo corriere. I plichi contenenti l'offerta, con l'esclusione delle procedure negoziate, devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché la dicitura richiesta dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Art. 22 – Unica offerta

1. Se non è diversamente indicato nella lettera di invito o nel bando di gara, il Consorzio può procedere discrezionalmente all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta idonea, sempre che non decida di procedere alla procedura negoziata.

2. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di annullare o revocare il bando di gara o di non aggiudicare o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Art. 23 – Sedute di gara

1. La verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta e la relativa apertura, la verifica della regolarità e completezza della documentazione e la lettura dell'offerta avvengono in seduta pubblica.
2. Se l'appalto non è aggiudicato al prezzo più basso e occorra una valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, questa è effettuata in seduta riservata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 – Commissione

1. Il Consorzio, ove lo ritenga opportuno in relazione all'importanza e alla complessità dell'appalto, nomina una commissione per la valutazione tecnica ed economica delle offerte.
2. La commissione è nominata dal Responsabile dei Contratti, che di norma la presiede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Essa è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, anche interni al Consorzio, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto. Gli esperti esterni al Consorzio vengono scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
4. La commissione può delegare le attività preparatorie, istruttorie e strumentali ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio saranno effettuati dalla commissione nel suo "plenum".
5. Il bando o la lettera di invito determinano i punti e i giudizi di valore. La commissione eventualmente potrà procedere a loro specificazione ma solo prima di iniziare l'apertura dei plichi.
6. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata.

Art. 25 – Verbale di gara

1. Per ogni appalto, delle operazioni di gara, ivi compresi i lavori della commissione eventualmente costituita, verrà redatto verbale, sottoscritto dal Responsabile dei Contratti ovvero da tutti i componenti della commissione.

Art. 26 – Informazioni

1. Non appena concluse le procedure di gara, il Consorzio ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
2. Per tutte le altre comunicazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016 (prima art. 79 del D.Lgs. 163/2006).

| |
|------------------|
| TITOLO IV |
|------------------|

| |
|------------------------------|
| DISPOSIZIONI SPECIALI |
|------------------------------|

Art. 27 – Le garanzie nei contratti

1. Per gli appalti di lavori o servizi lettura contatori l'offerta da presentare è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 3 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'avvenuta aggiudicazione definitiva. La fideiussione presentata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
2. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare al somma stessa a semplice richiesta scritta del Consorzio e dovrà, in ogni caso, escludere la preventiva escussione del debitore principale.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà, altresì, prestare le seguenti garanzie:
 - a) cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo di aggiudicazione. [In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;] la cauzione dovrà obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo 2004 n. 123;
 - b) polizza di assicurazione che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione, valida sino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio da stipularsi nella forma "Contractors All Risks (C.A.R)" con una copertura minima pari all'importo base d'appalto (per le opere in esecuzione e per le opere preesistenti) ed una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo 2004 n. 123.
5. Qualora il soggetto aggiudicatario non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dal Consorzio, il Consorzio dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad

incamerare la cauzione provvisoria ed a rivalersi sull'aggiudicatario stesso per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dal Consorzio.

6. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

7. Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo con esito favorevole.

Art. 28 – Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali sono, di norma, a carico della controparte, la quale è tenuta a versare al Consorzio l'importo relativo alle spese contrattuali, entro il termine comunicato dal Settore interessato.

2. Le spese contrattuali, sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, all'imposta di registro sul contratto e alle eventuali volture catastali e trascrizioni, se necessarie.

Art. 29 – Le vicende del contratto d'appalto

1. I documenti costitutivi dell'atto con il quale si instaura il procedimento contrattuale, di norma, prevedono i casi di risoluzione e di rescissione del contratto.

2. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione o del DL, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse del Consorzio. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, del Procedimento ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto stesso, vengono sottoposti al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti più opportuni.

4. In casi di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile del Procedimento, dopo aver invitato il contraente a adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto, sentito il Consiglio di Amministrazione, o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

5. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento di ulteriori danni. Ove si tratti di impresa qualificata, essa incorrerà anche nelle sanzioni previste [dall'art. 12](#), comma terzo, del presente Regolamento.

Art. 30 – Subappalto e cessione del contratto

1. Per gli appalti di lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 (già art. 118 del D.Lgs.163/2006).
2. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge è causa di risoluzione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 (già art. 116 del D.lgs. 163/2006), non è consentita la cessione del contratto.
4. In caso di subappalto di lavori nei luoghi confinati di cui al DPR 177/2011 i relativi contratti dovranno essere certificati ai sensi del Titolo VIII capo I D.lgs. 276/2003.

Art. 31 – Penali

1. Ferma restando la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

Art. 32 – Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro.
2. Qualora in sede di esecuzione del contratto si rendano necessarie, a seguito di circostanze impreviste, ulteriori prestazioni non comprese nel contratto, si addiende alla stipulazione di un atto di sottomissione o aggiuntivo con l'aggiudicatario del contratto principale.
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o per prestazioni professionali complementari non deve superare il 50% dell'importo del contratto iniziale.

Art. 33 – Contabilità dei lavori, collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni

1. In materia di contabilità dei lavori, collaudo e regolare esecuzione delle prestazioni trovano applicazione il R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e s.m.i. e il D.P.R. 16 luglio 1962 n°1063, in quanto compatibili con il presente Regolamento nonché con la struttura del Consorzio, salvo laddove espressamente indicato con riferimento a normativa diversa.
2. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati

eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

3. Il consorzio entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria di interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

Art. 34 – Trattamento dei dati

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rende noto che il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

2. Tutti i dati forniti dai soggetti che parteciperanno al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento verranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali del Consorzio e, in particolare: attuazione del sistema di qualificazione e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; espletamento delle procedure concorsuali e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; stipulazione ed esecuzione dei contratti; assoluzione obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria; effettuazione pagamenti e connessi controlli; esigenze operative, gestionali e statistiche.

3. Il conferimento dei dati da parte dei soggetti indicati al comma precedente rimane facoltativo, anche se il rifiuto di fornirli potrebbe comportare, in determinati casi, l'impossibilità per il soggetto di partecipare al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento, nonché di risultarne aggiudicatario. Ai predetti soggetti è data in ogni momento la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. I dati suddetti potranno essere comunicati da parte del Consorzio a professionisti da esso incaricati, nonché ad autorità o amministrazioni pubbliche per gli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente individuato dallo specifico incarico o dalla normativa da applicare.

| |
|--|
| TITOLO V LAVORI IN ECONOMIA |
|--|

Art. 35 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati fino all'importo di 200.000 Euro e di 50.000 Euro per i lavori di manutenzione di opere o impianti.

2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. 207/2010 sono considerabili lavori e per essi valgono le soglie di cui al presente articolo.

3. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento; non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già individuati dagli strumenti programmatici del Consorzio, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del settore.

Art. 36 – Tipologia degli interventi eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente [articolo 35](#), possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito specificati:

LAVORI - fino a 200.000 Euro -

Tutti i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature ad uso del Consorzio, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure di cui al titolo III del presente regolamento.

- a) Manutenzione di opere e impianti, per importi non superiori a 50.000 Euro, a prescindere alla condizione di imprevedibilità.
- b) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
- c) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori
- d) Interventi non programmabili in materia di sicurezza
- e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti
- f) Lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione Appaltante
- g) lavori e materiali per la normale manutenzione degli impianti, dei macchinari, dei veicoli, degli immobili e delle aree verdi;
- h) manutenzione degli impianti e condotte/reti: compresi la sostituzione del materiale usurato e gli eventuali ripristini;

- i) lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio, a carico, spese e rischio degli appaltatori;
- j) lavori diretti previsti con le somme a disposizione del Consorzio, nei lavori dati in appalto;
- k) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, o dopo che siano state infruttuosamente esperite le opere, né si sia potuto pervenire all'appalto, osservate le condizioni di legge, nemmeno mediante trattativa privata;
- l) lavori da eseguirsi d'ufficio, a carico di contravventori alle leggi ed ai regolamenti consorziali;
- m) tutti quei lavori, infine, per i quali l'Amministrazione, vagliate le circostanze particolari, crederà opportuna l'esecuzione in economia;
- n) allacciamenti per l'utenza, normale estendimento delle reti e miglorie degli impianti.
- o) tutti i lavori da eseguirsi d'urgenza a seguito di ordinanza;

2. Per le opere in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale (e quindi nel procedimento di evidenza pubblica) e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione del Consorzio, l'assegnazione potrà essere affidata direttamente all'appaltatore nel limite di 200.000 Euro, purché il responsabile del settore ne affermi l'utilità e la convenienza.

Art. 37 – Modalità di esecuzione

1. Le spese in economia sono caratterizzate dalla loro esecuzione diretta da parte del Consorzio, tramite la propria organizzazione o con incarichi a terzi.

2. L'esecuzione in economia ha luogo:

- a) in economia diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) in forma mista, parte in economia diretta e parte a cottimo.

Art. 38 – Responsabile del procedimento

1. Al Responsabile del procedimento, per ogni intervento da eseguirsi, sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori.

2. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati spetterà sempre al Responsabile del servizio competente formulare, nei confronti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 39 – Lavori in economia diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in economia diretta, il Responsabile del servizio competente organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente articolo 35.
2. I lavori da eseguirsi in economia diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 40 – Affidamento ed esecuzione per cottimi

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie ed entro il limite finanziario indicato [all'art. 35, comma 1](#) del presente Regolamento.
2. Si può procedere con affidamento diretto in cottimo rivolto a una sola ditta per i lavori e provviste di importo fino a 40.000,00 Euro.
3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 40.000,00 e i 200.000 Euro si procede attraverso indagine di mercato (confronto concorrenziale) fra almeno CINQUE imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.
4. La concorrenza avviene attraverso confronto diretto concorrenziale (gara informale) da esperirsi mediante richiesta, anche inoltrata a mezzo fax, di preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine; ove non sia esperibile il confronto concorrenziale si procederà con indagine di mercato o interpello preliminare anche tramite posta informatica o fax o, ove non sia possibile procedere diversamente, attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata questa fase procedimentale.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
6. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e, ove siano presenti sul mercato più ditte conosciute idonee, di rotazione, tenuto conto della disponibilità della ditta.
7. Negli affidamenti preceduti da acquisizione di una pluralità di preventivi-offerta non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale.
8. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.

Art. 41 – Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in economia diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 42 – Criteri di aggiudicazione degli affidamenti in economia

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio del prezzo più basso.

Art. 43 – Lavori d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposita relazione a firma del Responsabile del servizio competente in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, unitamente alla quantificazione della spesa dei lavori da eseguirsi.

Art. 44 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile che non consentono alcun indugio, il Responsabile del servizio competente o il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e/o dell'interruzione del servizio.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una sola ditta, individuata dal Responsabile del servizio competente fino all'importo di 40.000,00 Euro, al fine di rimuovere senza indugio le cause di pericolo o risolvere stati di necessità.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

4. Il Responsabile del servizio competente, o il tecnico incaricato, compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, al Responsabile dei Contratti per i provvedimenti di competenza. Il Responsabile dei Contratti provvederà a rendicontarlo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45 – Forma dei contratti e garanzie

1. I contratti per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in economia diretta possono essere conclusi mediante lettera di affidamento o mediante nota-ordinativo o mediante sottoscrizione per accettazione posta in calce all'ordinativo, per importi inferiori a EURO 40.000,00. Per le spese in economia di importo superiore a 40.000,00 EURO, si procede mediante scrittura privata – atto di cottimo.

2. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le provviste a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti, disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. L'affidamento mediante lettera-contratto decorre dal ricevimento da parte del responsabile del procedimento di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

4. E' di norma obbligatoria la costituzione della garanzia fideiussoria definitiva da parte della ditta affidataria, quando le spese da effettuare superano l'importo di 40.000,00 EURO. E' facoltà del Consorzio richiedere anche la garanzia provvisoria, nei casi in cui il rispetto del termine di stipulazione contrattuale è da considerarsi essenziale.

5. L'ammontare della garanzia fideiussoria provvisoria e definitiva viene stabilito, rispettivamente, nella misura del 2% (due per cento) e del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 46 – Tenuta della contabilità e collaudo

1. Per i lavori eseguiti a norma del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

| |
|---|
| TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE |
|---|

Art. 47 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Il presente Regolamento è modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può applicare immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate dall'Assemblea.